

RICONOSCIMENTO TITOLI DI ASSISTENTE SANITARIO, INFERMIERE E INFERMIERE PEDIATRICO

Coloro che hanno conseguito all'estero un titolo professionale di Assistente Sanitario, Infermiere, Infermiere Pediatrico, e che intendono esercitare la professione in Italia, devono ottenere dal Ministero della Salute italiano il riconoscimento del titolo e provvedere all'iscrizione al relativo Albo Professionale, per poter esercitare la professione sanitaria. Il mancato rispetto delle norme previste costituisce **violazione della legge penale**.

TITOLI CONSEGUITI IN PAESI NON UE DA CITTADINI COMUNITARI E NON COMUNITARI

Tutti i cittadini, **comunitari e non comunitari**, in possesso di titoli stranieri conseguiti in **un Paese non comunitario**, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo al Ministero della salute italiano, anche se il titolo è già stato riconosciuto in un altro Paese dell'Unione Europea. In tal caso, il Ministero prenderà in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario.

Per ottenere il riconoscimento scaricare dal sito del Ministero della salute l'apposita domanda e l'elenco dei documenti da produrre, si ricorda inoltre che in base alla Provincia o la Regione in cui si intende esercitare la professione la richiesta andrà inoltrata agli uffici regionali competenti o direttamente al Ministero, così come specificato nel sito del Ministero della salute.

Si precisa che per la Regione Emilia-Romagna sia i cittadini comunitari che non-comunitari devono presentare la domanda completa degli allegati direttamente al Ministero della Salute – Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie – Ufficio IV – Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma, utilizzando il modello D2 e l'allegato D2, e non rivolgersi all'Ufficio Regionale indicato sul sito del Ministero.

Per maggiori informazioni:

- [Sito Ministero della salute](#)
- [Ministero della sanità - DPS / III L.40/ OC-1259 - Cittadini stranieri non comunitari. Riconoscimento titoli professionali dell'area sanitaria conseguiti all'estero. Autorizzazione all'esercizio professionale.](#)

TITOLI CONSEGUITI IN PAESI UE DA CITTADINI COMUNITARI E NON COMUNITARI

La procedura di riconoscimento in Italia di un titolo straniero, acquisito in un Paese dell'Unione Europea, è differenziata a seconda se il titolo appartiene a:

- cittadini dell'Unione Europea
- cittadini non comunitari

E' possibile scaricare dal sito del Ministero della salute l'apposita domanda e l'elenco dei documenti da produrre.

Per maggiori informazioni:

- [Sito Ministero della salute](#)

AVVERTENZE

Efficacia dei decreti di riconoscimento di titoli conseguiti in Paesi non comunitari

- I decreti di riconoscimento perdono efficacia dopo due anni dalla data di rilascio, se l'interessato non si è iscritto al relativo Albo professionale. (art.44, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334).
- I decreti di riconoscimento rilasciati prima del 25 febbraio 2005 (data di entrata in vigore del DPR 334/2004), in caso di mancata iscrizione al relativo Albo Professionale, perdono efficacia trascorsi due anni da tale data.